



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA LE UNIONI REGIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA - ROMAGNA

#### Premesso che:

- la peggiore crisi economica del dopoguerra ha profondamente mutato il profilo del sistema produttivo del nostro paese e ha ridefinito i fattori che possono garantire più competitività alle nostre imprese;
- i diffusi segnali di ripresa economica impongono azioni che sappiano alimentare il ritrovato clima di fiducia tra le imprese ed incentivare investimenti e nuova occupazione, sostenute dalla rivisitazione delle strategie e delle politiche di sostegno alla competitività del sistema produttivo del Paese, nonché del ruolo di tutti quei soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni e compiti rispetto all'obiettivo dello sviluppo;
- le Camere di commercio e l'intero Sistema Camerale sono impegnate in una fase di riposizionamento organizzativo e funzionale, nell'acquisita consapevolezza della necessità di un nuovo ruolo nel complesso scenario dell'economia italiana post-crisi, dopo l'accelerazione imposta dal processo di riordino con l'approvazione del decreto legislativo 219/2016 e dei successivi provvedimenti attuativi che hanno assegnato nuove funzioni al sistema camerale;
- con la nascita delle nuove Camere di commercio accorpate sono state valorizzate logiche di area vasta nel cui contesto è necessario supportare le imprese a riorganizzare le loro reti di relazioni, pur predisponendo linee d'intervento che rimangano attente alle differenti peculiarità ed ai diversi valori identitari espressi dai territori;
- la rete di relazioni delle imprese, in un'economia globale, supera i confini sia geografici che amministrativi, si colloca su una dimensione che non può essere quella locale o settoriale e deve avere respiro più ampio;
- nella macroarea regionale costituita da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si concentrano il 48% del PIL nazionale ed il 65,5% dell'export, circa la metà del reddito da lavoro dipendente e dei contributi sociali a livello nazionale;
- i Sistemi Camerali di Lombardia Veneto ed Emilia-Romagna hanno già sperimentato nell'ultimo triennio un positivo rapporto di proficua collaborazione, raccordo e scambi di esperienze in tema di studi e monitoraggio dell'economia, internazionalizzazione e progetti europei ed intendono consolidare, rafforzare ed estendere questa relazione;
- le Unioni regionali delle Camere di commercio delle suddette tre regioni, con l'aggiunta di Unioncamere Piemonte, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto di riordino 219/2016 e tenendo conto dell'esperienza e competenze maturate nel corso degli anni, intendono confermare il loro ruolo di supporto alla diffusione delle politiche e servizi di sistema, non solo tra le Camere associate nelle singole regioni, ma anche a livello interregionale;
- la logica dell'interregionalità ha già penetrato dinamiche di relazione tra i sistemi camerali delle suddette regioni nella consapevolezza di come il concetto di "area vasta" sia funzionale, nel tempo, ad efficientare, prima ancora che le strutture, la mission stessa del sistema camerale.

1



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA



UNIONCAMERE  
VENETO

### Ciò premesso,

le Unioni regionali delle Camere di commercio di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia - Romagna stipulano il seguente Protocollo d'Intesa.

#### Articolo 1

Le Unioni regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna intendono avviare un percorso di coordinamento delle rispettive strategie finalizzato:

- all'integrazione operativa di attività e progetti di ogni singolo sistema camerale regionale, valorizzando eccellenze, esperienze e competenze che hanno garantito servizi che le imprese stesse hanno già riconosciuto di alta qualità;
- ad una collaborazione strutturata e permanente con le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia - Romagna, con l'obiettivo di una progressiva omogeneizzazione, pur nelle differenti specificità, delle politiche regionali a sostegno della competitività delle imprese in ambito di area vasta interregionale.

#### Articolo 2

Le parti si impegnano a fissare, negli ambiti di intervento indicati al successivo Articolo 3, gli obiettivi che si intendono conseguire, i tempi, le modalità operative e a tale scopo si propone fin da subito di:

- A. tenere almeno un incontro all'anno dei Presidenti delle Unioni regionali per individuare ambiti e tematiche di intervento;
- B. tenere almeno un incontro all'anno dei Segretari Generali delle Camere di commercio delle 4 regioni per condividere proposte di lavoro e le relative azioni;
- C. attivare un Comitato di Coordinamento ristretto, composto dai Segretari Generali delle quattro Unioni regionali, che potrà riunirsi per programmare l'attuazione delle azioni concordate e la verifica dei risultati concretamente raggiunti.

#### Articolo 3

Tra gli specifici ambiti di intervento sui quali si ritiene di caratterizzare la collaborazione tra le quattro Unioni regionali, si individuano prioritariamente:

- 1) studi e monitoraggio dell'economia,
- 2) servizi e progetti per internazionalizzazione,
- 3) progetti ed opportunità europee,
- 4) servizi associati e semplificazione.

Ogni Unione regionale indicherà, tra i propri funzionari, i referenti per ciascun ambito di lavoro.



#### Articolo 4

Con l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo della Costituzione, promosso dalle Regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto e successivamente condiviso anche dalla Regione Piemonte, si apre la prospettiva dell'attribuzione alle Regioni stesse di maggiori funzioni in alcune materie che possono interessare direttamente anche il ruolo delle Camere di commercio.

Pertanto le Unioni regionali firmatarie del presente Protocollo si impegnano ad avviare un confronto sullo stato dell'arte dei rapporti con le Regioni e a condividere modalità e strumenti già operativi nella attuazione di iniziative comuni, nonché ad una riflessione comune sul possibile ruolo delle Camere di commercio nel contesto dell'eventuale riassetto delle funzioni regionali ai sensi dell'art. 116 comma 3 della Costituzione, finalizzato anche all'individuazione di azioni e strumenti condivisi nell'ambito di nuovi accordi di collaborazione con le Regioni stesse.

#### Articolo 5

Il Comitato di Coordinamento di cui all'Articolo 2 lett. B), in ciascuno degli ambiti di cui all'Articolo 3, si impegna a sviluppare, nella definizione delle azioni oggetto del Protocollo stesso, processi di progressiva integrazione, riconoscendo e valorizzando le eccellenze camerali presenti sul territorio di area vasta ed avendo come obiettivi prioritari la qualificazione del complessivo sistema dei servizi del sistema camerale alle imprese e la facilitazione dell'accesso ai servizi stessi per tutte le imprese, nonché una sostanziale razionalizzazione nell'uso delle risorse che le imprese, per questi obiettivi, mettono a disposizione delle Camere di commercio, attraverso il pagamento del diritto annuale.

Le Unioni regionali firmatarie concordano sull'obiettivo di valutare, nei tempi e con le modalità che verranno stabilite nell'ambito degli incontri del Comitato di cui all'Articolo 2 lett. B), l'opportunità dell'avvio di un percorso che, anche e soprattutto sulla base del livello di integrazione operativa effettivamente raggiunto negli ambiti indicati dal presente Protocollo al precedente Articolo 3, preveda forme di integrazione operativa tra le strutture delle quattro Unioni.

Milano, 4 Febbraio 2019

**UNIONCAMERE PIEMONTE**  
Presidente Vincenzo ILOTTE

**UNIONCAMERE LOMBARDIA**  
Presidente Gian Domenico AURICCHIO

**UNIONCAMERE VENETO**  
Presidente Mario POZZA

**UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA**  
Presidente Alberto ZAMBIANCHI